

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione

Determina n. 32 del 16/03/2021

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD).

IL DIRETTORE

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante "Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", modificato e integrato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante "Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari" (di seguito "Decreto legislativo n.45 del 2014"), e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e radioprotezione – ISIN (di seguito ISIN) le funzioni e i compiti di Autorità nazionale di regolazione tecnica in materia, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom;

Visto il "*Regolamento di funzionamento e organizzazione interni*" dell'ISIN, approvato con delibera n. 3, del 22 giugno 2018, modificato con delibera n. 5 del 22 febbraio 2021, e in particolare l'articolo 5, che disciplina le funzioni e i compiti del Direttore dell'ISIN;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, *Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE>*

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, <*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE> (di seguito RGPD), e in particolare l'articolo 37, che stabilisce l'obbligo del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento di designare sistematicamente un responsabile della protezione dei dati, tra l'altro, quando <<i>il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico*>, prevedendo che <*il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi>*

Considerato che nei ruoli di ISIN non sono presenti figure professionali in possesso delle competenze richieste dall'articolo 37, comma 5, del RGPD, in base al quale *<il responsabile della protezione dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della*

normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti > ad esso attribuiti dal RGPD;

Visto l'avviso di manifestazione di disponibilità ad assumere l'incarico di Responsabile della protezione dei dati – RPD ai sensi dell'art. 37 del RGPD, pubblicato il 15 febbraio 2019 sul sito istituzionale di ISIN, e successivamente prorogato il termine con determina n.52 del 26 febbraio 2019, all'esito del quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati di ISIN all'Avv. Silvia Amicucci:

Considerato che al paragrafo G recante "durata e decorrenza" il suddetto avviso di manifestazione di disponibilità prevedeva la possibilità di proroga dell'incarico affidato al soggetto risultato in possesso dei requisiti richiesti;

Preso atto che l'incarico di RPD dell'ISIN è stato affidato all'Avv. Silvia Amicucci per una durata biennale, eventualmente prorogabile, con decorrenza dal 28 marzo 2019 fino al 27 marzo 2021, e un impegno di spesa annua di euro 9.000,00 (euro novemila,00), per complessivi euro 18.000,00 (euro diciottomila) nel biennio, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, oltre IVA (22%) e cassa previdenziale avvocati (4%), se dovuti, e rimborso delle eventuali spese sostenute per trasferte preventivamente autorizzate

Ritenuto di continuare ad avvalersi della collaborazione dell'Avv. Silvia Amicucci per un ulteriore biennio in considerazione delle qualità professionali richieste e dimostrate nell'espletare l'incarico di responsabile della protezione dati di ISIN;

Ritenuto di confermare le condizioni economiche e le clausole del contratto individuale di collaborazione professionale di conferimento dell'incarico di Responsabile della protezione dati prot. n. 1795/ISIN del 27 marzo 2019;

Verificato che la spesa stimata per l'affidamento dell'incarico di Responsabile della protezione dati dell'ISIN è di € 9.000,00 (euro novemila,00) per ciascun anno di effettivo svolgimento dell'incarico al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, oltre IVA (22%) e cassa previdenza avvocati (4%), se dovuti, per complessivi €22.680,00 (euro ventiduemilaseicentottanta,00) e trova copertura in termini di competenza e di cassa capitolo 13085 "Altre prestazioni professionali e specialistiche" del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2021, approvato con delibera n. 28 del 29 dicembre 2020, e sulle relative voci del bilancio di previsione dell'ISIN per gli esercizi finanziari degli anni 2022 e 2023, come segue:

Anno 2021	9/12 x (9.000, 00+0,22 x 9.000,00+0,04 x 9.000,00)	euro 8.505,00
Anno 2022	12/12 x (9.000, 00+0,22 x 9.000,00+0,04 x 9.000,00)	euro 11.340,00
Anno 2023	3/12 x (9.000, 00+0,22 x 9.000,00+0,04 x 9.000,00)	euro 2.835,00

Visto il curriculum vitae dell'Avv. Silvia Amicucci;

Vista l'appendice alla polizza assicurativa RC Professionale Avvocati n. BL05000001 dell'AXA Assicurazioni SpA, stipulata dall'Avv. Silvia Amicucci;

Ritenuto pertanto di prorogare l'affidamento dell'incarico di responsabile della protezione dati di ISIN per un biennio, dalla data del 28 marzo 2021 al 27 marzo 2023, salvi i casi di recesso o anticipata risoluzione del contratto;

DISPONE

1. di prorogare e conferire l'incarico di RPD dell'ISIN, ai sensi dell'art. 37 del RGPD, all'Avv. Silvia Amicucci nata

per un biennio, dal 28 marzo 2021 al 27 marzo 2023, per un compenso omnicomprensivo di Euro 22.680,00 (euro ventiduemilaseicentottanta,00), incluse IVA (22%) e cassa previdenza avvocati (4%).

- 2. di approvare lo schema di contratto allegato sotto la lettera "A", avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di RPD dell'ISIN e la disciplina del relativo rapporto di collaborazione professionale autonomo senza vincolo di subordinazione.
- 3. di stabilire le seguenti modalità, tempi e condizioni di svolgimento del rapporto di collaborazione:
 - a. Il RPD è tenuto a osservare e garantire la massima riservatezza sulle notizie e informazioni apprese nello svolgimento dell'incarico;
 - b. Il RPD si impegna a svolgere le attività ai sensi dell'art. 37 del RGPD presso la sede dell'ISIN per almeno due volte alla settimana e per almeno tre ore consecutive, inoltre, nel caso di attività ispettive dell'Autorità di controllo/Garante dovrà assicurare la propria presenza presso la sede ISIN interessata all'ispezione entro il termine di due ore dall'inizio dell'attività ispettiva medesima;
 - c. L'attività potrà essere svolta anche presso la sede dei Laboratori dell'ISIN di Castel Romano n. 100;
 - d. ISIN metterà a disposizione del RPD gli strumenti e le strutture necessarie allo svolgimento dell'incarico:
 - e. l'incarico ha durata biennale, dal 28 marzo 2021 al 27 marzo 2023, salvo cessazione anticipata;
 - f. l'incarico cesserà anticipatamente per recesso, decadenza, anticipata risoluzione in caso di inosservanza delle disposizioni del Direttore, violazione degli obblighi e inadempimento delle prestazioni richieste, dedotti in contratto;
 - g. per l'espletamento dell'incarico è riconosciuto un compenso annuo di euro 9.000,00, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, oltre IVA e cassa previdenziale avvocati, se dovuti, da erogare in quote mensili.
- 4. di imputare il compenso per il periodo di effettivo espletamento dell'incarico di cui al punto 1, stabilito in complessivi €22.680,00 (euro ventiduemilaseicentottanta,00), al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, e comprensivo di IVA (22%) e cassa previdenza avvocati (4%), se dovuti, in termini di competenza e di cassa, al 13085 "Altre prestazioni professionali e specialistiche" del bilancio di previsione ISIN esercizio finanziario 2021, approvato con delibera n. 28 del 29 dicembre 2020 e sulle relative voci del bilancio di previsione dell'ISIN per gli esercizi finanziari degli anni 2022 e 2023, come segue:

Anno 2021	9/12 x (9.000, 00 +0,22 x 9.000,00+0,04 x 9.000,00)	euro 8.505,00
Anno 2022	12/12 x (9.000, 00+0,22 x 9.000,00+0,04 x 9.000,00)	euro 11.340,00
Anno 2023	3/12 x (9.000, 00+0,22 x 9.000,00+0,04 x 9.000,00)	euro 2.835,00

5. di pubblicare il presente atto e il contratto di conferimento dell'incarico di RPD disciplinante il relativo rapporto di collaborazione, sul sito istituzionale dell'ISIN.

Avv. Maurizio Pernice PERNICE

MAURIZIO 16.03.2021

18:16:47 UTC

Dirigente del Servizio A.G.B.P
Dott. Claudio Nicolini
CLAUDIO NICOLINI
16.03.2021
18:00:06 UTC



Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione

Allegato "A" alla determina n.32 del16.03.2021

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

L'Avv. Maurizio Pernice, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore dell'ISIN - Codice Fiscale n. 97956490581, domiciliato per la carica presso la sede ISIN, Via Capitan Bavastro 116, in forza dei poteri conferiti dalla legge e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN

 \mathbf{E}

L'Avv. Silvia Amicucci, con domicilio in Via identificata con passaporto n. che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A"

PREMESSO che

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce, tra l'altro, agli articoli 37, 38 e 39, la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito RPD);
- ai sensi dell'articolo 37, par. 1, lett. a) del RGPD, le autorità pubbliche e gli organismi pubblici che trattano dati, "....eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali....", sono obbligate a designare il RPD, che «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» del RGPD
- l'articolo 6, del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante "Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", ha istituito l'ISIN quale Autorità nazionale di regolazione tecnica in materia sicurezza nucleare e radioprotezione, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom;
- le funzioni e i compiti del Direttore dell'ISIN sono disciplinati dall'articolo 5, del "*Regolamento di funzionamento e organizzazione interni*" dell'ISIN, approvato con delibera n. 3, del 22 giugno 2018 come modificato con delibera n. 5 del 22.2.2021;
- l'ISIN è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD ai sensi del'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- nella dotazione organica dell'ISIN non sono presenti figure professionali in possesso dei requisiti professionali e di esperienza richiesti per svolgere la funzione di RPD;
- in data 15 febbraio 2019, sul sito istituzionale dell'ISIN è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di disponibilità ad assumere l'incarico di RPD ai sensi dell'art. 37 del RGPD e successivamente prorogato il termine con determina n. 52 del 26 febbraio 2019;

- all'esito delle valutazioni e verifiche sul possesso dei requisiti previsti da parte dei soggetti che avevano presentato le manifestazioni d'interesse la Commissione appsitamente istituita con D.D. prot. 1519/ISIN/del 13.3.2019, con verbale in pari data, ha concluso che l'incarico di RPD poteva essere conferito all'Avv. Silvia Amicucci;
- l'Avv. Silvia Amicucci, ha presentato apposita appendice alla polizza assicurativa RC professionale avvocati n. BL05000001 della Società AXA Assicurazioni S.p.a.;
- con determina n. 74 del 27 marzo 2019 il Direttore dell'ISIN ha deliberato di attribuire l'incarico di RPD all'Avv. Silvia Amicucci per un biennio, prorogabile, con decorrenza dal 28 marzo 2019 fino al 27 marzo 2021, salvi i casi di revoca, recesso risoluzione e decadenza previsti nella medesima determina,
- per lo svolgimento dell'incarico di RPD dell'ISIN è previsto un compenso annuo di euro 9.000,00 (euro novemila/00) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, oltre IVA e contributo di cassa previdenziale avvocati, se dovuti; è altresì previsto il rimborso delle spese sostenute per trasferte preventivamente autorizzate;
- la spesa stimata per ciascun anno di effettivo svolgimento dell'incarico di RPD dell'ISIN, autorizzata con determina n....... delmarzo 2021, è di euro 9.000,00 (euro novemila) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, oltre IVA (22%) e cassa previdenza avvocati (4%), se dovuti, fino ad un massimo di complessivi € 22.680,00 (euro ventiduemilaseicentottanta/00), come precisato nella tabella che segue:

Anno 2019	$9/12 \times (9.000,00 + 0.22 \times 9.000,00 + 0.04 \times 9.000,00)$	euro 8.505,00
Anno 2020	$9/12 \times (9.000,00 + 0.22 \times 9.000,00 + 0.04 \times 9.000,00)$	euro 11.340,00
Anno 2021	$3/12 \times (9.000,00 + 0.22 \times 9.000,00 + 0.04 \times 9.000,00)$	euro 2.835,00

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Finalità e Oggetto)

- 1. Il presente contratto di lavoro autonomo disciplina lo svolgimento del servizio di RPD dell'Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione ISIN.
- 2. È esclusa in ogni caso la trasformazione del rapporto di lavoro autonomo disciplinato dal presente contratto in rapporto di lavoro dipendente; in particolare, il presente contratto non può in alcun modo attribuire al RPD un diritto a tale trasformazione.

Articolo 2 (Compiti del RPD)

- 1. L'Avv. Maurizio Pernice, nella qualità di Direttore dell'ISIN, conferisce all'Avv. Silvia Amicucci, che accetta, l'incarico di RPD ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo n. 2016/679.
- 2. I compiti del RPD attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall' ISIN.
- 3. Il RPD svolge le funzioni e le attività previste nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, e in particolare:
 - a) informa e fornisce consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorveglia l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornisce, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - d) coopera con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) funge da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, del RGPD, ed effettua, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

Articolo 3 (obblighi del RPD)

- 1. Il RPD si impegna a svolgere le attività ai sensi dell'art. 37 del RGPD presso la sede dell'ISIN per almeno due volte alla settimana e per almeno tre ore consecutive; inoltre, nel caso di attività ispettive dall'Autorità di controllo/Garante il RPD dovrà assicurare la propria presenza presso la sede ISIN interessata all'ispezione entro il termine di due ore dall'inizio dell'attività ispettiva medesima.
- 2. L'attività di cui al comma 1 potrà essere svolta anche presso la sede dei Laboratori dell'ISIN di Castel Romano n. 100.
- 3. Il RPD si obbliga, a pena di decadenza automatica dall'incarico e risoluzione del presente contratto, a non svolgere più di cinque incarichi nel ruolo di RPD durante il periodo di vigenza del presente contratto.
- 4. Il RPD dovrà essere contattabile dagli interessati al trattamento dei dati personali per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal RGPD.
- 5. Il RPD, nell'esercizio delle attività, risponde direttamente al Direttore dell'ISIN.

Articolo 4

(Autonomia e indipendenza del RPD)

- 1. ISIN assicura l'autonomia e l'indipendenza del RPD nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 2 e 3, e in particolare:
 - a) adotta le misure organizzative necessarie, con particolare riferimento alle dotazioni logistiche e alle risorse di personale;
 - b) a non rimuove o penalizza il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) a non assegna al RPD attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Articolo 5 (Durata)

- 1. Il presente contratto ha una durata di anni due, con decorrenza 28 marzo 2021 e scadenza 27 marzo 2023, e può essere prorogato per un ulteriore biennio; sono fatti salvi i casi di revoca, recesso, decadenza e risoluzione.
- 2. Dopo la sottoscrizione delle parti, il presente contratto è pubblicato ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa.

Articolo 6

(Risoluzione del rapporto e recesso)

- 1. Il presente contratto può essere risolto dalle parti di comune accordo e in caso di inadempimento del RPD agli obblighi assunti
- 2. Il presente contratto è risolto mediante semplice comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di inadempimento del RPD agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, e di riservatezza di cui all'articolo 9.
- 3. Le parti si riservano, inoltre, la facoltà di recedere dal presente contratto, con un preavviso di almeno quindici giorni; in tale evenienza il corrispettivo dovuto è ridotto in misura proporzionale alla effettiva attività svolta.

Articolo 7 (Trattamento economico)

- 1. Il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondersi al RPD è stabilito in € 9.000,00 annui, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, oltre IVA (22%) e cassa previdenza avvocati (4%) se dovuti, da rapportare al periodo di effettiva durata dell'incarico.
- 2. Al RPD è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le trasferte preventivamente autorizzate.

Articolo 8 (Modalità di pagamento)

- 1. Il corrispettivo di cui all'articolo 6 pagato da ISIN al RPD, a mezzo bonifico bancario e con cadenza mensile entro 30 giorni fine mese dalla data del ricevimento di regolari fatture.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, la fattura deve riportare i seguenti dati essenziali:
 - a. nome;
 - b. cognome;
 - c. sede legale;
 - d. oggetto della fatturazione;
 - e. riferimento al contratto
 - f. documenti fiscali;
 - g. eventuali documenti che l'hanno originata;
 - h. domicilio bancario e relative coordinate IBAN
- 3. Il RPD assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- 4. Ai fini del comma 3 il RPD è tenuto a comunicare all'ISIN gli estremi identificativi del conto corrente verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali.

Articolo 9 (Riservatezza)

- 1. Con la sottoscrizione del presente incarico, il RPD si impegna a mantenere la massima riservatezza su ogni informazione o documento di cui verrà a conoscenza in conseguenza o in occasione della esecuzione e svolgimento delle attività attribuite e disciplinate con il presente contratto.
- 2. Il RPD, pertanto, non può utilizzare né rivelare a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Direttore dell'ISIN, le informazioni e i documenti di cui al comma 1.
- 3. Gli atti elaborati per conto dell'ISIN sono di esclusiva proprietà dello stesso.

Articolo 10 (Trasparenza)

1. A seguito della sottoscrizione del presente contratto, ISIN procederà alla pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 14.3.2013, n. 33

Articolo 11

(Incompatibilità e codice di comportamento)

1. Il RPD è tenuto al rispetto del regime delle incompatibilità di cui al d.lgs. n. 8 aprile 2013, n. 39, per quanto applicabile, nonché al Codice di comportamento dei dipendenti dell'ISIN.

Articolo 12 (Disposizioni finali)

- 1. Il presente contratto decorre dalla data del 28 marzo 2021 fino al 27 marzo 2023
- 2. Il presente contratto è sottoscritto dalle parti per accettazione e integrale accoglimento di quanto in esso contenuto.

Roma,marzo 2021

Avv. Silvia Amicucci

Avv. Maurizio Pernice